CAMERA DEI DEPUTATI N. 4098

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BERSANI

Presentata il 22 maggio 1967

Disciplina dei trattamenti antiparassitari e la protezione delle api

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le api mellifiche e gli altri insetti pronubi (in maggioranza apidi e solitari) compiono una funzione di straordinaria importanza nella economia nazionale ed agricola. Essi infatti, volando di corolla in corolla alla ricerca del cibo, portano a termine il processo di impollinazione incrociata, che condiziona la fecondità delle piante coltivate, e di conseguenza la loro fruttificazione.

Le colture che si avvalgono dell'opera delle api sono oltre 50: fruttiferi (melo, pero, ciliegio, susino, ecc.); leguminose foraggere e da granella (erba medica, trifogli, veccie, ecc.); oleoginose (colza, ravizzone, girasole); piante ortive (cocurbitacee, cavoli, cipolle, carote, sedani, ecc.); e industriali (lino, cotone, tabacco, ecc.).

Le piante a sessi separati o autosterili, in assenza di api e di altri pronubi, non producono né semi né frutti, per perfette che siano le condizioni agronomiche, pedologiche e fitosanitarie; quelle autosterili, venendo a mancare il noto fenomeno dell'eterosi, danno prodotti più scarsi e meno pregiati.

Soprattutto la produzione degli alberi da frutto e delle leguminose foraggere, due cardini dell'agricoltura italiana, è strettamente interdipendente dall'attività degli impollinatori, anche perché – per ragioni naturali o per gli odierni indirizzi selettivi della frutticoltura e della praticoltura, le varietà di queste piante sono in grande maggioranza autosterili.

Tra gli insetti pronubi le api mellifiche sono di gran lunga le più importanti, sia per le loro particolarità anatomiche e per le loro attitudini biologiche e funzionali che per il loro numero che per il fatto di essere sotto il controllo dell'uomo.

Possono essere infatti spostate al momento opportuno, nella quantità richiesta, dove sono necessarie.

La loro importanza è assai aumentata negli ultimi tempi. Infatti il progresso agricolo, con le sue pratiche intensive ha ridotto enormemente la popolazione degli altri apidi impollinatori che vivono allo stato selvatico e ai quali l'agricoltura dei tempi passati affidava, senza saperlo, buona parte della propria produttività. Poiché l'equilibrio biologico sconvolto non potrà purtroppo essere ripristinato, l'agricoltura razionale e progredita esalta e mette in luce l'opera delle api mellifiche, le sole che possano risolvere il critico problema che si è determinato.

Da quanto detto sopra emerge chiaramente ché, al di là delle banali apparenze, le api hanno in realtà molto maggior valore per gli agricoltori che per gli stessi apicoltori. In Italia è stato calcolato che, contro i due miliardi circa che le api fruttano annualmente ai loro allevatori, in miele, cera ed altri prodotti, più di 140 miliardi sono resi agli agricoltori mediante un servizio di impollinazione il più delle volte casuale ed ignorato. Se il servizio fosse preordinato e razionale, le cifre certamente salirebbero.

Difendere e migliorare l'impollinazione è quindi un imperativo cui la moderna agricoltura non può sottrarsi, pena una diminuzione drastica del raccolto delle principali colture.

E per difendere l'indispensabile impollinazione il primo passo è una rigida disciplina sull'uso degli insetticidi, il cui spargimento indiscriminato e talvolta dissennato sulle piante in fioritura provoca annualmente ed ogni anno di più, vere e proprie stragi di insetti utili, il più delle volte senza alcun effetto sui fitofagi dannosi perché i trattamenti in piena fioritura sono intempestivi e quindi inefficaci.

Le imprescindibili necessità della fitoterapia, che gli agricoltori giustamente praticano, possono e debbono conciliarsi con la salvaguardia della vita delle api, che gli apicoltori pretendono a buon diritto, nell'interesse dell'una e dell'altra categoria e, soprattutto, nell'interesse superiore dell'economia nazionale.

La scomparsa di milioni di insetti pronubi, quale sistematicamente avviene, provoca danni difficilmente calcolabili all'agricoltura e pone gli apicoltori in condizioni precarie, contribuendo in modo determinante a quel fenomeno di abbandono di questo particolare allevamento che va ogni anno aggravandosi.

Si tratta del resto di un problema sentito e dibattuto sul piano europeo ed extraeuropeo: in alcuni Paesi disposizioni legislative in merito sono già state prese ed in molti altri esse sono allo studio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Allo scopo di assicurare all'agricoltura la indispensabile attività pronuba delle api, e degli altri insetti impollinatori, è vietato in tutto il territorio nazionale, nel periodo delle fioriture tipiche zona per zona, dall'inizio della fioritura stessa alla completa caduta dei petali, eseguire sugli alberi da frutto, sulle leguminose e, in genere, sulle altre colture, qualsiasi trattamento antiparassitario (irrorazione o polverizzazione) con le sostanze velenifiche di cui al successivo articolo 4.

ART. 2.

Quando piante in fiore si trovino sotto alberi che devono essere irrorati, si fa obbligo di falciarle o toglierle prima del trattamento.

ART. 3.

Gli Osservatori per le malattie delle piante e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ogni anno nell'epoca più opportuna, pubblicheranno e diffonderanno, con i mezzi più idonei, le norme disciplinari per i trattamenti antiparassitari alle piante.

ART. 4.

È fatto obbligo ai fabbricanti, ai confezionatori e a chi pone in vendita sostanze antiparassitarie tossiche per le api, di indicarne l'uso appropriato e di imprimere a caratteri evidenti ed indelebili, sui recipienti che le con-

tengono, la dicitura « Antiparassitario di cui è vietato l'impiego su piante in fiore » e citare la presente legge.

ART. 5.

È fatto divieto a chiunque (tecnici agricoli, propagandisti, venditori di prodotti) di consigliare tecniche e prescrizioni fitoiatriche in contrasto con la presente legge.

ART. 6.

I contravventori saranno puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000, e nei casi più gravi con l'arresto da giorni 5 a mesi 3.

ART. 7.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli uffici e agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e campestri e, in particolar modo, ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali della caccia.

ART. 8.

I Prefetti, su parere dell'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio e dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, stabiliranno a mezzo decreto le norme per l'applicazione della presente legge nelle singole province.